

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 12 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 32/2020

**“DECRETO RISTORI-BIS”: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE
PER IVA E RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE**

L’art. 7 del D.L. n. 149 del 9.11.2020 (Decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020, prevede la sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sospensione riguarda i versamenti che scadono lunedì 16 novembre 2020 relativi:

- all’IVA (del mese di ottobre ovvero del secondo trimestre 2020);
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione di cui all’art. 7 del Decreto “Ristori-bis”, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione allo svolgimento delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

In prima battuta, possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (allegato “1” della presente circolare) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi. In seconda battuta, la sospensione riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Attualmente si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

- “Aree arancioni”: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia e Umbria;
- “Aree rosse”: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Provincia di Bolzano.

Infine, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “aree rosse” e che:

- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto “Ristori-bis” (allegato “2” della presente circolare); si tratta, ad esempio, delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

